

Schema di contratto di appalto

Il presente schema di contratto potrà subire le modifiche ritenute

necessarie prima della sottoscrizione.

CONTRATTO

**Gestione del servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale e delle
attività di primo soccorso sanitario in caso di emergenze presso**

l'Aeroporto di Catania Fontanarossa"

CIG 78676985C7

L'anno....., il giornodel mese di

TRA

La S.A.C. Società Aeroporto Catania SpA, (P. IVA n. 04407770876; cod. fiscale 01253590879; R.E.A. n. 141288), d'ora in avanti anche "S.A.C.", con sede in Catania Aeroporto Fontanarossa, nel prosieguo denominata anche SAC, in persona..... domiciliato per la carica presso la sede sociale.

E

..... in persona di....., d'ora in avanti denominata anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario" o "Esecutore", dall'altra.

PREMESSO

- che la S.A.C. gestisce l'Aeroporto di Catania in forza della Convenzione per la gestione totale quarantennale stipulata con l'ENAC in data 22 maggio 2007 ed approvata con Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia n. 139 T, del 13 settembre 2007 registrato alla Corte

dei Conti in data 23 novembre 2007;

- che la S.A.C. con Determina ha indetto gara di appalto per l'affidamento della Gestione del Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale e delle attività di primo soccorso sanitario in caso di emergenza presso l'Aeroporto di Catania - Fontanarossa;

- che, all'esito della predetta gara, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario;

- che con Determina.....l'appalto è stato definitivamente aggiudicato a.....

- che l'Aggiudicatario ha presentato al Rup la seguente documentazione:

a) Polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata da..... con scadenza il..... volta a tenere indenne la stazione appaltante dai rischi connessi allo svolgimento del servizio ed all'impiego dei mezzi, con un massimale assicurativo di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00) che indica quale "assicurato aggiunto" la S.A.C. S.p.A., considerata terza nei confronti del Contraente.

b) Polizza Fideiussoria dell'importo di €.....rilasciata da..... a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016, che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta, scritta da parte di SAC S.p.a.

- che la S.A.C., pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività di seguito specificate nell'oggetto e contenute nel Disciplinare tecnico e negli allegati ed alle condizioni di seguito specificate;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni di seguito indicate e più in generale garantire la gestione del Servizio oggetto del presente contratto conformemente ai principi della buona pratica medica, delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti in materia, conformemente a quanto più diffusamente descritto nel Capitolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato:

- Intervento di primo soccorso sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell'ambito delle attività dettagliate nei vigenti Piani di Emergenza Aeroportuale, ovvero nell'ambito delle ulteriori pianificazioni di emergenza (es. Piano Emergenza Terminal).
- Intervento di primo soccorso sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell'aeromobile in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118, se attivati.
- Intervento di primo soccorso sanitario all'interno del sedime aeroportuale in concessione in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell'aeroporto colti da malore e/o infortunio.

Altresì l'appaltatore dovrà:

- a) Gestire i PSA ubicati nel Terminal ed in Airside fornendo assistenza medica a chiunque ne necessiti, garantendone il regolare funzionamento 365 giorni all'anno h24.
- b) Dotare i predetti PSA di personale medico e autista/soccorritore idoneo ed in numero sufficiente.

c) Garantire la dotazione di mezzi, attrezzature e medicinali necessari allo svolgimento delle attività dei PSA nell'ambito della normale operatività aeroportuale reintegrandola, immediatamente, a propria cura e spese in caso di utilizzo.

d) Nei casi di emergenza aeroportuale svolgere tutte le attività di primo soccorso sanitario in coordinamento con gli altri enti coinvolti in conformità alle procedure previste dai piani di emergenza aeroportuale e provvedere, a propria cura, iniziativa e spese, a tutte le attività necessarie.

e) Nei casi di emergenza aeroportuale dovrà mettere a disposizione personale addestrato per l'assistenza psicologica agli illesi, così come previsto dalla GEN-05.

f) Gestire la "Scorta intangibile" di medicinali ed attrezzature da impiegarsi esclusivamente nei casi di emergenza aeroportuale, garantendone la consistenza, l'efficienza, la manutenzione, ed il reintegro in caso di utilizzo o scadenza, affinché non sia mai inferiore alla lista allegata sub C) e segnalando tempestivamente alla S.A.C. S.p.A. ogni anomalia riscontrata.

g) Verificare costantemente l'efficienza di apparecchiature, di strumentari, di medicinali, di materiali d'uso per i PSA, assicurandone costantemente la disponibilità, fruibilità e la conformità alle normative vigenti.

h) Garantire la presenza in Aeroporto di almeno 2 autoambulanze idonee, di cui 1 attrezzata per soccorso avanzato di tipo rianimativo con relativo autista e personale.

i) Svolgere tutte le attività e servizi previsti dai Piani di Emergenza Aeroportuale.

j) Assicurare il training necessario al personale.

k) Verificare la costante funzionalità dei sistemi di comunicazione di emergenza.

l) Garantire il proprio intervento in stato di allarme, emergenze ed incidenti, aerei ed in tutte le esercitazioni e/o simulazioni siccome previsto nei Piani di Emergenza Aeroportuale.

m) Garantire che il personale, mezzi, attrezzature, farmaci, ecc. non potranno essere utilizzati o impiegati per scopi diversi dal presente capitolato.

L'appaltatore si obbliga ad impiegare ed a garantire, per l'intera durata del contratto, la presenza in loco di almeno:

a) Un presidio AIRSIDE h.24 (1 medico, 1 autista/soccorritore)

b) Un presidio LANDSIDE h.24 (1 medico, 1 autista/soccorritore)

c) N. 2 autoambulanze h. 24 di cui 1 attrezzata per soccorso avanzato di tipo rianimativo. Gli autisti dovranno essere in possesso di specifica patente di guida in airfield.

A capo dei presidi dovrà essere individuato uno dei medici presenti in turno quale referente responsabile del servizio con qualifica di Medico abilitato alla professione e formato per le Emergenze Sanitarie che avrà il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio.

Il referente responsabile del servizio avrà l'onere di:

1. Garantire la gestione tecnico operativa della dotazione dei PSA, compreso la scorta intangibile

2. Garantire la qualità del servizio reso;

3. Garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al

servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo;

4. Garantire l'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio;

5. Garantire la supervisione del servizio attraverso una regolare presenza e/o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;

6. Mantenere costantemente informato l'ulteriore personale sanitario in forza al presidio circa le procedure operative in vigore sullo scalo;

7. Mantenere aggiornata la documentazione necessaria per il corretto funzionamento dei Presidi provvedere ad ogni profilo amministrativo relativo all'espletamento del servizio quale referente delegato della società eventualmente incaricata del servizio.

Nell'espletamento delle funzioni il personale medico e/o autista/soccorritore dovrà annotare su apposito registro:

- Gli estremi anagrafici del soggetto al quale è stata resa la prestazione sanitaria e la nazionalità dello stesso;

- Gli estremi del documento di identificazione;

- La diagnosi, la prognosi e la terapia praticata (salvi i casi in cui l'intervento sia demandato all'Emergenza Sanitaria "118");

- La data e l'ora della prestazione;

- Il numero del volo, nel caso di prestazioni effettuate a bordo o a seguito del trasporto dell'assistito dall'aereo al centro di primo soccorso aeroportuale o alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale più vicina tramite l'Emergenza Sanitaria "118";

- Il timbro e la firma del personale medico che ha effettuato la prestazione;

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari secondo le vigenti normative.

Lo svolgimento del servizio dovrà essere curato dal medico addetto con la massima professionalità al fine di garantire un'alta qualità del servizio. Ogni medico e autista/soccorritore addetto dovrà obbligatoriamente indossare una divisa comune, che consenta di essere facilmente identificato dall'utenza aeroportuale.

Tutto il personale medico e infermieristico deve possedere adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento, effettuati con cadenza almeno annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.

Il personale medico ed infermieristico dovrà essere una figura professionale addestrata a svolgere/in grado di intervenire almeno nei seguenti casi:

- Triage in ambiente extraospedaliero;
- Basic Life Support Defibrillation;
- Rianimazione, stabilizzazione e procedure previste per i pazienti sul luogo dell'evento ed il trasporto;
- Rianimazione cardiopolmonare (CPR);
- Sanguinamento da una fonte traumatica;
- Manovra di Heimlich (soffocamento);
- Fratture (steccaggio –immobilizzazione);
- Shock;
- Emergenze da parto;
- Condizioni mediche comuni che possono influenzare l'esito

dell'evento/infortunio (allergie, alta pressione sanguigna, diabete, pace-makers, ecc.);

- Trattamento delle persone con disturbi emotivi;
- Riconoscimento e primo soccorso di persone affette da avvelenamento, morsi e shock anafilattico;
- Tecniche per il trasporto di persone ferite.

Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni che, per complessità, esulino dalla competenza e dalle capacità di intervento dei PSA, sarà cura del personale medico attivare tempestivamente l'Emergenza Sanitaria "118".

Art. 2: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

I servizi, di cui al superiore punto, dovranno essere espletati secondo standard, modalità, termini e condizioni tutte previste nel Capitolato Tecnico e negli allegati che, controfirmati da entrambe le parti, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto ed in possesso delle qualificazioni professionali del personale sanitario da assegnarsi alla gestione e presidio del P.S.S.A. come previsto nei documenti di gara. L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto saranno necessari permessi

e/o autorizzazioni anche di Polizia, Dogana e Finanza per personale, autoveicoli e mezzi operativi. L'appaltatore dovrà richiedere i predetti permessi a propria cura e spese, con congruo preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data prevista per l'inizio del servizio, e dovrà produrre nel medesimo termine tutta la documentazione necessaria. A carico dell'appaltatore l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 3: DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà durata triennale decorrente dal giorno..... e con scadenza il....., con possibilità di proroga tecnica fino di tre mesi e comunque per il tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara; facoltà, questa, esercitabile solo da SAC e con obbligo di accettazione da parte dell'appaltatore, agli stessi prezzi, patti e condizioni, escludendosi, sin da ora, ogni revisione in aumento del corrispettivo.

È escluso il rinnovo tacito.

Art. 4: CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo per le attività in oggetto, verrà corrisposta la complessiva somma di €..... determinata sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'appaltatore, con il pagamento del corrispettivo, si intende soddisfatto e compensato di qualsiasi avere o pretendere da parte di SAC per i servizi di che trattasi.

Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti (es. emergenze, dirottamenti da altri scali, ritardi operativi, ecc.),

che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario e che l’Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Contratto ed al Capitolato qui richiamato e, quindi, compresi tra le attività oggetto d’appalto. Tali prestazioni aggiuntive che il Committente si riserva di chiedere, entro un massimale di 150 ore lavorative straordinarie trimestrali e, dunque, di circa 50 ore lavorative mensili, da utilizzarsi nel periodo di durata del Contratto, senza diritto di chiamata, sono comprese nell’importo contrattuale.

A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dai Ministeri competenti ovvero emesse su base locale da parte dei preposti enti pubblici di riferimento e dallo stesso Committente, i servizi di cui al presente Capitolato potranno subire i cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 5: MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei servizi espletati da parte dell’appaltatore avverrà sulla base di fatture emesse mensilmente dall’appaltante.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo bonifico bancario al netto delle ritenute a garanzia del 0,5% con il compito di garantire la regolarità contributiva in favore del personale impiegato.

Le trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Dette trattenute non potranno essere sostituite da fideiussioni bancarie. Le fatture dovranno essere emesse al lordo, esprimendo quanto per importo della prestazione e quanto per ritenuta a garanzia.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese.

Poiché la S.A.C. è tenuta agli obblighi di cui alla Legge 96/2017 di conversione del D.L.50/2017, le fatture emesse dall'appaltatore saranno soggette alla scissione del pagamento dell'IVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 136, del 13.08.2010, come modificata e integrata dal D.L. 12.11.2010 n. 187, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie relative ai pagamenti di cui al presente contratto entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, della sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nello stesso termine, l'Appaltatore si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, impegnandosi, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Art. 6: GARANZIA FIDEIUSSORIA

A titolo di garanzia fideiussoria l'appaltatore ha consegnato al Responsabile del Procedimento una cauzione definitiva con Polizza n....., pari ad Euro, rilasciata da....., con decorrenza alla data di sottoscrizione del contratto di appalto e scadenza al giorno di emissione del Certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione

del Servizio, allorché sarà automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto.

La garanzia dovrà essere mantenuta valida ed efficace ed essere integrata ogni volta in cui la S.A.C. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale ai sensi del presente contratto.

La cauzione è costituita a norma delle vigenti disposizioni e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale fideiussione dovrà avere efficacia fino a tre mesi dopo la scadenza del contratto e prevedere, per il caso di proroga, il rinnovo automatico per un uguale periodo.

Resta salvo per la S.A.C. l'esperimento di ogni azione giudiziaria nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 7: ATTREZZATURE DI LAVORO E PRODOTTI

L'appaltatore, nell'ambito della propria organizzazione, dovrà dotarsi di tutte le risorse strumentali necessarie all'espletamento del servizio.

L'appaltatore è obbligato ad impiegare ed a garantire la presenza in Aeroporto di almeno:

- a) n. 2 autoambulanze h 24, per ogni giorno, di cui una di tipo rianimativo;
- b) mezzi, attrezzature e medicinali necessari allo svolgimento delle attività dei PSA nell'ambito della normale operatività aeroportuale, di cui all'allegato Allegato "C", reintegrandoli immediatamente quando ciò occorra per mantenere integra la dotazione minima richiesta;

c) un'adeguata attività di controllo della scorta di mezzi, attrezzature e medicinali (cd. "Scorta intangibile") necessari allo svolgimento delle attività dei PSA in caso di emergenza aeroportuale reintegrandola immediatamente, con la precisazione che detta scorta non potrà essere inferiore a quella di cui alla lista di cui all'Allegato "C".

L'Appaltatore dovrà garantire, durante l'orario di copertura del presidio:

- la presenza di una Autoambulanza di tipo A, limitatamente alle finalità individuate dall'art. 1, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 553 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze – e della normativa europea EN 1789 "veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze", ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1080 del 17/04/2007.

Tale ambulanza non potrà essere utilizzata per attività diverse da quanto oggetto di contratto, durante l'orario di presidio.

Il mezzo dovrà essere in regola con la revisione ed il tagliando secondo il programma della casa costruttrice del mezzo e in ogni caso oggetto di regolare manutenzione preventiva ed ordinaria in modo da garantirne sempre la perfetta efficienza.

Il mezzo dovrà essere dotato di frangifiamma allo scarico e di pannelli a scacchi bianco/rossi rifrangenti dimensioni 45*45 cm o 90*90 (a seconda della dimensione del mezzo).

In caso di guasto il mezzo dovrà essere sostituito entro 60 minuti pena l'applicazione di penali meglio descritte infra.

L'Appaltatore dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione.

Anche l'equipaggiamento presente all'interno del mezzo dovrà essere idoneo a garantire il servizio di primo soccorso, rimanendo in ogni caso responsabilità dell'Appaltatore l'allestimento nonché la relativa manutenzione.

Le ambulanze sono dedicate esclusivamente ai servizi connessi con il primo intervento in ambito aeroportuale e non possono effettuare trasporti fuori dal perimetro salvo casi di grave emergenza sanitaria aeronautica nelle immediate vicinanze del sedime a condizione che vi sia stata la contestuale chiusura della pista di volo.

La S.A.C. si riserva di effettuare in ogni momento verifiche non solo sulla rispondenza e l'uso dei prodotti utilizzati e sulla integrità della scorta, ma anche sulle modalità di stoccaggio e smaltimento, adottando i provvedimenti che riterrà necessari.

Art. 8: PERSONALE

Il servizio dovrà essere prestato da personale alle dipendenze dell'appaltatore, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con la S.A.C., gli operatori dovranno essere regolarmente iscritti al Libro Paga dell'impresa esecutrice.

L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro, assicura che il personale utilizzato nelle attività previste nel contratto, è in possesso di requisiti di moralità, fisici e professionali adeguati al lavoro da prestarsi in ambito aeroportuale impegnandosi, altresì, al continuo miglioramento della

professionalità delle risorse impiegate, anche assicurandone la partecipazione ai corsi di formazione.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla S.A.C., entro la data di inizio del servizio, l'elenco degli addetti utilizzati con l'indicazione della qualifica, della matricola e della posizione assicurativa, nonché designare il responsabile del servizio ed il responsabile della sicurezza.

Eventuali sostituzioni del personale impiegato dovranno essere comunicate tempestivamente e per iscritto alla S.A.C. S.p.A.

L'accesso agli impianti aeroportuali sarà consentito esclusivamente al personale regolarmente iscritto nell'elenco di cui sopra e munito di tesserino aeroportuale. Il costo per il rilascio del tesserino aeroportuale ai propri dipendenti è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà altresì rispettare la normativa tempo per tempo vigente in materia di avviamento al lavoro e provvedere all'esatta tenuta di tutta la documentazione prevista per legge.

L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente la S.A.C. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto, sarà subordinato alla verifica presso le competenti autorità della prova della corresponsione ai dipendenti, impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti.

Qualora la S.A.C. venga a conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempito dell'Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o

degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di risolvere il contratto e sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.

Il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge, nonché le ordinanze emesse dalla competente autorità aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.

Il Responsabile dell'esecuzione dell'appalto incaricato dall'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al personale dipendente le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

L'Appaltatore è tenuto ad allontanare tutte quelle persone che, a esclusivo ed insindacabile giudizio della S.A.C., risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la trasgressione delle disposizioni di cui sopra.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni, contenute nella vigente normativa, inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26, co 7 D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, l'Appaltatore si obbliga a munire il proprio personale occupato nei servizi oggetto del presente appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale tessera di riconoscimento dovrà essere esposta in modo ben visibile insieme al permesso di accesso all'aeroporto rilasciato dalla competente Direzione Circoscrizionale Aeroportuale.

Art. 9: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di soddisfare pienamente le richieste di servizio definite nel presente contratto, l'appaltatore dovrà dotarsi di un'efficace organizzazione aziendale capace di dare assicurazione circa:

- La corretta esecuzione del servizio.
- Il rispetto delle condizioni contrattuali.
- La professionalità degli operatori.

A tal fine l'appaltatore dovrà indicare la struttura organizzativa che intende dedicare alla gestione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere mensilmente (entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese) al Rup, un prospetto contenente i nominativi ed i relativi turni del personale addetto al servizio per il mese successivo.

L'appaltatore dovrà indicare:

- Il nominativo del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienze analoghe nel servizio.
- I riferimenti (n° telefono cellulare attivo 24h. su 24, fax, mail aziendale dedicata al servizio) ai quali la S.A.C. potrà rivolgersi per ogni esigenza sia ordinaria che straordinaria.

L'appaltatore in particolare dovrà rendersi garante:

- Della qualità del servizio reso.
- Della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio.
- Dell'efficienza dell'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature.
- Dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale impiegato nell'appalto delle misure di sicurezza nello svolgimento delle

prestazioni.

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, la S.A.C. ha fornito all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza.

L'appaltatore assume l'obbligo di rispettare puntualmente quanto stabilito dalla vigente normativa in materia ambientale e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di propria competenza.

L'appaltatore dovrà documentare di aver rispettato, per lo smaltimento dei propri rifiuti, la conformità alla normativa vigente producendo periodicamente e a richiesta la relativa documentazione.

Tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, che l'appaltatore dovrà sostenere per lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente, sono compresi nel corrispettivo di appalto e nessuna pretesa e/o indennizzo aggiuntivo potrà essere avanzato dall'appaltatore.

La mancata presentazione della documentazione di cui innanzi costituirà giusta causa per la sospensione dei pagamenti senza interessi.

L'inottemperanza agli obblighi di legge previsti per lo smaltimento dei rifiuti configurerà grave inadempimento e, salvo ogni ulteriore diritto, pretesa, ragione ed azione, determinerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore.

La totale responsabilità del controllo della differenziazione dei rifiuti sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore, che si assumerà la responsabilità in qualità di intermediario trasportatore.

Art. 10: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere che la S.A.C S.p.A., in quanto titolare del Certificato di Aeroporto n. 21 rilasciato dall'ENAC ai sensi del Reg. UE 139/2014 per la gestione dell'Aeroporto di Catania, è responsabile del funzionamento sicuro e della manutenzione dell'aeroporto in conformità:

- Al Regolamento (CE) n. 216/2008 e alle sue norme attuative.
- Alle condizioni del proprio certificato.
- Al contenuto del Manuale d'aeroporto.

In particolare l'Appaltatore riconosce la peculiarità delle attività di cui al presente contratto in ragione dei luoghi in cui le stesse dovranno essere svolte e, pertanto, dichiara che il personale impiegato nelle predette attività ha le competenze per l'esecuzione delle stesse in ambito aeroportuale.

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere adottato idonee procedure per la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi di safety correlati alla propria attività oggetto del presente contratto e che tali procedure sono conformi alle procedure operative adottate dal gestore e contenute nel Manuale d'Aeroporto, impegnandosi a far sì che tutto il proprio personale impiegato nell'appalto venga adeguatamente informato sulle predette procedure.

L'appaltatore riconosce, ed espressamente accetta, che la S.A.C attraverso la propria funzione aziendale di Compliance, potrà svolgere audit sull'organizzazione destinata all'esecuzione dell'appalto e che analoghi audit potranno essere svolti anche dall'ENAC.

In caso di sub appalto, l'Appaltatore si impegna ad imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi assunti nei confronti della S.A.C.

nell'ambito del presente articolo.

Art. 11: VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal Capitolato, queste verranno contestate per iscritto chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Appaltante potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali in misura giornaliera compresa dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R./PEC, oltre all'eventuale maggior onere che l'Appaltatore dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni.

In caso di mancato presidio del pronto soccorso sanitario aeroportuale, durante l'orario di presidio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 al verificarsi del 1° episodio;

- € 1.000,00 al verificarsi del 2° episodio;

- risoluzione del contratto di diritto per colpa dell'Appaltatore e conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;

In caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 =/episodio;

In caso di ritardato inizio del servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio, verrà applicata una penale di:

- € 500,00 =/H di mancato servizio "a regola d'arte";

In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = per ogni giorno di ritardo;

In caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto, verrà applicata una penale di:

- € 250,00 =/H per ogni ora di ritardo;

In caso di lamentele per disservizi oggettivi, da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, avuto riguardo alle sole Procedure adottate per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente contratto e del Capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, ovvero condotte non decorose, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;

- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

In caso di gestione non corretta, in riferimento alla scadenza / funzionalità dei farmaci e/o del materiale sanitario presente nelle relative scorte, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;

- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

In caso di mancata restituzione dei locali e/o degli spazi concessi, entro il termine stabilito, verrà applicata una penale di:

- € 250,00 =/ per ogni giorno di ritardo fino all'effettiva restituzione dei locali e/o gli spazi medesimi;

In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;

- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore, verrà applicata una penale di:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;

- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

Verifica scorta intangibile, mancata gestione:

- € 100,00 = al verificarsi del 1° episodio;

- € 200,00 = al verificarsi del 2° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi del 3° episodio;

- € 500,00 = al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

Ritardo intervento. L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3 minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva ai 3 minuti, sono previste le seguenti penali:

- fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo
- da 03:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100,00
- da 05:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 200,00
- oltre 10:01 minuti dalla chiamata: penale € 1.000,00.

Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito lasciando impregiudicato il diritto di SAC a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. L'Appaltatore si impegna ad emettere fattura esclusivamente a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi affidati, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi stessi, di modo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità del servizio, di periodo e straordinarie.

L'Appaltatore è sempre responsabile della qualità del servizio prestato e deve garantire il rispetto delle procedure, la corretta fornitura e utilizzazione dei prodotti, delle attrezzature e delle risorse dallo stesso messe a disposizione.

La S.A.C. eseguirà, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche e controlli tesi ad accertare il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni contrattuali e della rispondenza alle prescrizioni, contenute nel presente contratto e nel Capitolato, sia del servizio fornito, sia dei livelli di qualità.

Le verifiche e i controlli di S.A.C. potranno essere eseguiti direttamente, con proprio personale, ovvero ricorrendo a terzi appositamente incaricati.

Art. 12: RISOLUZIONE E RECESSO

La S.A.C. ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali, con comunicazione scritta che sarà trasmessa a mezzo pec almeno 30 gg. prima del momento in cui il provvedimento avrà esecuzione, ed in via esemplificativa e non esaustiva in caso di:

- a) mancata osservanza degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;
- b) gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per lavori eseguiti senza l'utilizzo dei necessari dispositivi di sicurezza; utilizzo di attrezzature del committente non autorizzato ecc.);
- c) applicazione reiterata delle penali previste;
- d) in caso di perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e più in generale nelle ipotesi previste dall'art. 108;

e) nel caso di insorgenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale in applicazione del D. Lgs. 159/2011 “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

f) in caso di violazione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136 del 13.08.2010 s.s.

L'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per la S.A.C. il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore, nonché il diritto ad incamerare la garanzia fideiussoria di cui al superiore art. 6, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La S.A.C., ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, potrà recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec e previo pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 13: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente contratto.

In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall'art. 2558 c.c.

E' altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto di appalto se non preventivamente ed espressamente autorizzata dalla S.A.C. S.p.A. e nel rispetto delle formalità previste dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 che qui si intende interamente richiamato.

Art. 14: ESONERO RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore con la firma del presente contratto, s'impegna e si obbliga a tenere indenne la S.A.C. da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi, verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati.

L'Appaltatore esonera espressamente la S.A.C. da ogni responsabilità per danni che potessero derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico della S.A.C.

Art. 15: ASSICURAZIONE

A garanzia da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, l'affidataria, ha consegnato al Responsabile del procedimento la polizza RCT/RCO, n..... rilasciata da con un massimale garantito di €, con decorrenza dal..... e scadenza il....., con beneficiaria aggiunta la S.A.C. S.p.A. Detta polizza tiene indenne la S.A.C. da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatte salve le eccezioni di legge. La polizza assicurativa, dovrà espressamente prevedere che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di SAC; 2) eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg., previo avviso a SAC delle motivazioni del provvedimento; 3) la compagnia di assicurazione riconoscere a SAC la qualifica di "Assicurata Aggiunta" e, comunque, di "Beneficiaria" diretta degli indennizzi; 4) sono considerati "Terzi" la SAC ed i suoi dipendenti, la

Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti; 5) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di SAC (art. 1916 c.c.).

Annualmente la S.A.C. si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile per ogni danno a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza dall'esecuzione del presente contratto anche in misura superiore ai massimali garantiti, impegnandosi a manlevare la Committente per ogni e qualsivoglia ipotesi di chiamata in garanzia anche in via solidale ed a tenerla indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti.

Art. 16: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e del GDPR (Reg. UE 2016/79) in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la S.A.C. procederà al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Titolare del trattamento dei dati è la S.A.C. S.p.A.

D.P.O. della S.A.C S.p.A. è la dott.ssa Patrizia Fasciana.

Art. 17: REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, devono essere rimborsate dall'Aggiudicatario alla S.A.C.

Art. 18: CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore e tutti gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, sono tenuti ad osservare la normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e lotta alla mafia.

In particolare, con la firma del presente contratto, si impegna ed obbliga a:

- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto:

- collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti / furti di beni personali o in cantiere, etc.):

- accettare e condividere con i propri dipendenti, fornitori, sub appaltatori etc. le condizioni contenute nel presente articolo.

Art. 19: FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all'applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviando, oltre che alla normativa tempo per tempo vigente, a tutta la documentazione tecnica e amministrativa che forma parte integrante e sostanziale delle obbligazioni dell'appaltatore.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Per l'Appaltatore

Per la S.A.C. S.p.A.

Ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. relativi a :
Corrispettivi (art. 4); Modalità di pagamento (art. 5); Garanzia fideiussoria (art. 6); Attrezzature di lavoro e prodotti (art. 7); Personale (art. 8); Organizzazione del servizio (art. 9); Oneri ed obblighi diversi dell'appaltatore (art. 10); Verifiche, controlli e penali (art. 11); Risoluzione e Recesso (art. 12); Divieto di cessione del contratto (art. 13); Esonero responsabilità (art. 14); Assicurazione (art. 15); Registrazione e spese (art. 17); Contrasto alla criminalità e Protocollo di legalità (art. 18); Foro competente (art. 19).

Per l'Appaltatore